

Causa C-826/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

22 dicembre 2021

Giudice del rinvio:

Curtea de Apel București (Romania)

Data della decisione di rinvio:

1° luglio 2021

Ricorrente in primo grado e in appello:

Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR)

Convenuta in primo grado e resistente in appello:

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători (SNTFC)
«CFR Călători» SA

Oggetto del procedimento principale

Impugnazione di una sentenza del Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) che respinge il ricorso per risarcimento danni con il quale la ricorrente in primo grado e in appello (in prosieguo: la «ricorrente») chiede la condanna della convenuta in primo grado e resistente in appello (in prosieguo: la «convenuta») al pagamento di un'equa remunerazione per la comunicazione al pubblico di opere musicali. In sostanza, la questione di diritto è stabilire se si possa ritenere che si realizzi una comunicazione al pubblico semplicemente dotando i vagoni dei treni viaggiatori di impianti di sonorizzazione.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Sulla base dell'articolo 267 TFUE, si chiede l'interpretazione dell'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Questioni pregiudiziali

1) Se un vettore ferroviario che utilizza vagoni ferroviari in cui sono installati impianti di sonorizzazione destinati alla comunicazione di informazioni ai viaggiatori realizza in tal modo una comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

2) Se l'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, osti a una normativa nazionale che stabilisce una presunzione relativa di comunicazione al pubblico basata sull'esistenza di impianti di sonorizzazione, qualora questi ultimi siano imposti da altre disposizioni di legge che disciplinano l'attività del vettore.

Disposizioni del diritto dell'Unione e giurisprudenza della Corte fatte valere

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, articolo 3

Sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE, C-306/05, EU:C:2006:764; sentenza del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Ireland), C-162/10, EU:C:2012:141; sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e altri, C-403/08 e C-429/08, EU:C:2011:631; sentenza del 15 marzo 2012, SCF, C-135/10, EU:C:2012:140 e sentenza del 31 maggio 2016, Reha Trening, C-117/15, EU:C:2016:379

Disposizioni nazionali fatte valere

Legge nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (legge n. 8/1996 sul diritto d'autore e sui diritti connessi). Tale legge prevede che, per l'utilizzo diretto o indiretto dei fonogrammi pubblicati a fini commerciali o delle loro riproduzioni mediante radiodiffusione o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione al pubblico, gli artisti, interpreti o esecutori, e i produttori di fonogrammi abbiano diritto a un'equa remunerazione unica, il cui importo è fissato tramite metodologie. Tale diritto può essere esercitato individualmente o mediante organismi di gestione collettiva. L'accordo tra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori di cui a tale legge per quanto concerne le metodologie negoziate è registrato in un protocollo depositato presso l'Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (Ufficio rumeno per i diritti d'autore; in prosieguo: l'«ORDA»). Le metodologie così pubblicate sono opponibili a tutti gli utilizzatori del settore per il quale hanno avuto luogo le negoziazioni.

Decizia nr. 399/2006 dell'ORDA pentru publicarea în *Monitorul Oficial al României*, Partea I, a Metodologiei privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiștilor interpreți ori executanți și producătorilor de fonograme (decisione n. 399/2006 per la pubblicazione nel *Monitorul Oficial al României*, parte I, della Metodologia relativa alla comunicazione al pubblico dei fonogrammi pubblicati a fini commerciali o delle loro riproduzioni e alle tabelle contenenti i diritti patrimoniali degli artisti, interpreti o esecutori, e dei produttori di fonogrammi), come modificata dalla decisione n. 189/2013 dell'ORDA

«1. Per *comunicazione al pubblico dei fonogrammi pubblicati a fini commerciali o delle loro riproduzioni* si intende la comunicazione dei medesimi in spazi pubblici (chiusi o aperti), indipendentemente dalla modalità di comunicazione, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici, elettroacustici o digitali (impianti di amplificazione, apparecchi di riproduzione di registrazioni sonore o audiovisive, radioricevitori o televisori, apparecchiature informatiche, etc.).

(...)

3. Per *utilizzatore di fonogrammi*, ai sensi della presente metodologia, si intende qualsiasi persona fisica o giuridica autorizzata che comunica al pubblico fonogrammi pubblicati a fini commerciali o loro riproduzioni, in spazi detenuti a qualsiasi titolo (proprietà, gestione, locazione, sublocazione, comodato, etc.).

(...)

5. L'utilizzatore è tenuto a ottenere autorizzazioni sotto forma di licenze non esclusive rilasciate dagli organismi di gestione collettiva dei (...) produttori di fonogrammi per la comunicazione al pubblico dei fonogrammi pubblicati a fini commerciali (...) a fronte di una remunerazione secondo le tabelle di seguito riportate, indipendentemente dalla durata effettiva della comunicazione al pubblico. (...)».

La tabella menzionata al precedente punto 5 prevede una remunerazione mensile di 30 lei rumeni (RON)/vagone per i convogli ferroviari dotati di impianti di sonorizzazione.

Codice di procedura civile

L'articolo 329 prevede che, «[i]n caso di presunzioni lasciate al vaglio e al prudente apprezzamento del giudice, quest'ultimo può basarsi su di esse unicamente se hanno il peso e la forza di far sorgere la probabilità del fatto presunto; tuttavia, esse sono ammissibili esclusivamente nei casi nei quali la legge ammetta la prova per testimoni».

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- 1 La ricorrente è un organismo di gestione collettiva designato dall'ORDA per raccogliere le remunerazioni dovute ai produttori di fonogrammi. L'attività della convenuta consiste nel trasporto ferroviario pubblico di passeggeri.
- 2 Per talune categorie di treni gestiti dalla convenuta, la dotazione dei vagoni viaggiatori con impianti di sonorizzazione è obbligatoria in forza di un decreto del ministro dei trasporti. Per le altre categorie non è stata dimostrata una simile dotazione. Tra le parti è controverso se gli impianti in esame consentano o meno la comunicazione di fonogrammi, aspetto che il giudice del rinvio considera un dettaglio che deve essere accertato mediante ulteriori elementi di prova in funzione della risposta della Corte. Parimenti, non esistono prove dirette relative alla diffusione di fonogrammi come sottofondo nei vagoni dei treni utilizzati dalla convenuta.
- 3 Con un ricorso proposto dinanzi al Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) il 2 dicembre 2013, la ricorrente ha chiesto, in sostanza, la condanna della convenuta al pagamento di un'equa remunerazione per la comunicazione al pubblico di opere musicali nei treni passeggeri. Il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) ha respinto il ricorso considerando che solo gli impianti di sonorizzazione che rendono tecnicamente possibile l'accesso del pubblico a registrazioni sonore costituiscono una comunicazione al pubblico e che tale aspetto non era stato dimostrato dalla ricorrente. La ricorrente ha interposto appello contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 4 La ricorrente fa valere che la mera esistenza di impianti di sonorizzazione nei vagoni dei treni passeggeri gestiti dalla convenuta equivale a un atto di comunicazione al pubblico. Inoltre, non occorrerebbe distinguere tra i vagoni con impianti di sonorizzazione semplici, da un lato, e quelli con impianti di sonorizzazione che possiedono anche le dotazioni necessarie alla comunicazione di fonogrammi, dall'altro, in quanto tutti gli impianti di sonorizzazione della convenuta consentirebbero anche la comunicazione al pubblico di fonogrammi.
- 5 La convenuta chiede il rigetto di tale argomento, sostenendo che le equie remunerazioni sono dovute unicamente per gli atti di comunicazione al pubblico consistenti nella diffusione effettiva di fonogrammi, atti non dimostrati dalla ricorrente. Inoltre, gli impianti tecnici di sonorizzazione – di cui è obbligatorio dotarsi ai sensi sia di norme nazionali sia di disposizioni del diritto dell'Unione – non possono essere equiparati a una comunicazione al pubblico né possono costituire una base sufficiente per una presunzione di comunicazione al pubblico.
- 6 Nel corso del primo grado di giudizio, la convenuta ha chiesto che alla Corte fosse sottoposta una questione pregiudiziale su tali questioni, domanda respinta dal Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest). Il giudice del rinvio ha

riposto d'ufficio tale questione all'attenzione delle parti e ha deciso di adire la Corte.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 7 Per quanto riguarda **la prima questione pregiudiziale**, il giudice del rinvio ritiene necessario analizzare due sottoquestioni, vale a dire: 1) se il montaggio degli impianti di sonorizzazione equivalga a una comunicazione al pubblico e 2) se la trasmissione di musica di sottofondo nei vagoni dei treni viaggiatori sia di carattere lucrativo.
- 8 Per quanto riguarda *la prima sottoquestione*, il giudice del rinvio fa riferimento alla sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE, in cui la Corte avrebbe ritenuto che l'esistenza di apparecchi televisivi situati nelle camere d'albergo, unitamente alla fornitura del segnale televisivo nelle camere ai clienti dell'albergo, i quali – tenuto conto del fatto che si susseguono frequentemente – costituiscono un pubblico nuovo, rappresenta un atto di comunicazione al pubblico effettuato allo scopo di trarne profitto, essendo un servizio alberghiero supplementare. Sulla base di tale giurisprudenza della Corte, la maggior parte dei giudici nazionali riterrebbe che l'installazione di dispositivi di riproduzione delle registrazioni sonore al pubblico costituisca una comunicazione al pubblico, a prescindere dal fatto che quest'ultima abbia effettivamente avuto luogo o meno.
- 9 Il giudice del rinvio ritiene tuttavia che non sia questo il senso della giurisprudenza della Corte. Infatti, dall'analisi della sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE, e della sentenza del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Ireland), esso conclude che la mera installazione di apparecchi televisivi nelle camere d'albergo non è sufficiente, essendo altresì necessario l'atto deliberato del gestore dell'albergo di fornire il segnale televisivo nelle camere ai clienti che costituiscono un «pubblico nuovo».
- 10 Applicando tale giurisprudenza al caso di specie, detto giudice ritiene che la ricorrente debba fornire la prova non solo dell'esistenza di impianti di sonorizzazione, ma anche dell'intenzione della convenuta di comunicare pubblicamente fonogrammi ai passeggeri dimostrando, con diversi mezzi di prova, un'effettiva comunicazione al pubblico nei treni passeggeri.
- 11 Per quanto riguarda *la seconda sottoquestione*, essa dovrebbe essere esaminata nel caso in cui la Corte stabilisse che la mera esistenza degli impianti di sonorizzazione equivale a un atto di comunicazione al pubblico. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, nell'ambito della valutazione dell'esistenza di un atto di comunicazione al pubblico, un criterio rilevante è rappresentato dal carattere lucrativo della comunicazione.
- 12 Al riguardo, il giudice del rinvio richiama la sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE, e la sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e altri, in forza delle quali esso conclude che, se un vettore ferroviario dovesse

dotare taluni vagoni di installazioni con cui i passeggeri possono accedere individualmente a opere musicali o a opere di creazione intellettuale in generale (ad esempio, touchscreen, apparecchi radio, dispositivi con cuffie che consentono la selezione di talune opere audiovisive o musicali), tale servizio rappresenterebbe una comunicazione al pubblico e sarebbe senza dubbio offerto allo scopo di aumentare l'attrattiva commerciale del viaggio in treno e quindi allo scopo di realizzare un profitto.

- 13 D'altra parte tuttavia, il carattere lucrativo della comunicazione sarebbe discutibile nel caso in cui brani musicali o frammenti di brani musicali fossero offerti solo come sottofondo durante il viaggio in treno. Sarebbe difficile ammettere che un potenziale cliente sceglierebbe il treno con cui viaggiare in funzione della musica che potrebbe ascoltare durante il viaggio. Inoltre, nel settore ferroviario in Romania, esisterebbe una concorrenza molto limitata, poiché sulla maggior parte delle tratte opera un solo vettore. I criteri rilevanti sarebbero quindi l'orario del treno, l'offerta di un viaggio diretto, la durata del tragitto e il confort dei vagoni, ma quest'ultimo aspetto non includerebbe la musica diffusa a tutti i viaggiatori, che potrebbe, al contrario, essere una fonte di disturbo per la maggior parte di essi.
- 14 Al riguardo, il giudice del rinvio richiama le conclusioni della Corte nella sentenza del 15 marzo 2012, SCF, e nella sentenza del 31 maggio 2016, Reha Trening, e considera che la situazione di fatto della presente causa si avvicinerebbe piuttosto a quella della causa che ha dato luogo alla prima di tali sentenze, dato che il fattore determinante è il quasi monopolio nel settore del trasporto ferroviario, che non lascerebbe al viaggiatore una scelta effettiva quanto al servizio di cui trattasi.
- 15 Per quanto riguarda **la seconda questione pregiudiziale**, il giudice del rinvio ricorda che la normativa nazionale impone che alcuni vagoni passeggeri siano dotati di impianti di sonorizzazione e che, per ogni convoglio ferroviario sonorizzato, la metodologia approvata dalla decisione n. 399/2006 dell'ORDA rende obbligatorio il pagamento di una remunerazione. Di conseguenza, in tale situazione esisterebbe una presunzione relativa di comunicazione al pubblico.
- 16 Orbene, il sistema di gestione collettiva obbligatorio adottato dalla legislazione nazionale nonché le normative attinenti all'effetto generale obbligatorio delle metodologie negoziate non possono alterare il meccanismo di applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2001/29 fino al punto che, de facto, l'esistenza dei mezzi di comunicazione sarebbe di per sé sufficiente a comportare l'obbligo di pagare le remunerazioni. Infatti, la mera esistenza di mezzi tecnici idonei a realizzare un atto di comunicazione al pubblico non potrebbe essere equiparata alla comunicazione stessa e, in diritto, non potrebbe far sorgere un obbligo di pagamento di remunerazioni.
- 17 Di conseguenza, una presunzione come quella oggetto della seconda questione non potrebbe essere tratta dalla mera esistenza degli impianti di sonorizzazione,

essendo altresì necessaria la prova di altre circostanze che dimostrino l'esistenza di un'effettiva comunicazione al pubblico.

DOCUMENTO DI LAVORO